



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
LA SPEZIA

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 984 DEL 17 NOV. 2016

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI  
su proposta del Responsabile Struttura Complessa  
Approvvigionamenti, Gestione Contratti e Funzioni Economiche

---

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. del d.lgs. 18/4/2016, n. 50.

Dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda

**Preso atto** dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni di cui alla legge delega n. 11/2016, relativa al recepimento nell'ordinamento interno delle più recenti direttive comunitarie in materia, intervenuta con d.lgs. 18/4/2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. del 19/4/2016 e immediatamente in vigore dallo stesso 19/4/2016;

**Considerata** la necessità, stante quanto sopra, di redigere l'elaborazione di un nuovo regolamento aziendale relativo all'attività di acquisizione di beni e servizi, in conformità al medesimo nuovo codice, per dare corso alle intervenute innovazioni normative nel campo normativo di cui trattasi;

**Rilevato** in particolare che questa Azienda deve prendere atto per quanto di propria competenza della seguente disciplina del detto codice che in sintesi dispone, per quanto di maggiore interesse:

- l'abrogazione del precedente codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e di numerose altre disposizioni ad esso collegate;

- il più numeroso ricorso a forme di aggregazione e centralizzazione delle procedure d'acquisto tramite ricorso ai soggetti aggregatori nazionale e regionali, nonché alle procedure elettroniche e telematiche, in conformità a quanto prescritto dalle leggi di stabilità e di razionalizzazione della spesa pubblica (spending review) emanate negli ultimi anni;

- il divieto, in tale funzione, a regime, di procedure autonome d'acquisto di importo superiore a 40.000 euro, ove l'Azienda non disponga di apposita attestazione di qualificazione rilasciata dall'Autorità anticorruzione (Anac) e nei limiti della stessa, secondo quanto meglio disciplinato dal codice medesimo;

- la scomparsa dell'istituto giuridico degli "acquisti in economia" di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e la sua sostanziale sostituzione con procedure semplificate per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria, che contemperino l'esigenza di adeguata trasparenza dell'affidamento, come meglio descritto nello stesso nuovo codice;

- nel contesto delle suddette semplificazioni, la deroga allo "stand still" (divieto di stipulare il contratto in pendenza dei termini per il ricorso) fino a tutta la fascia d'importo di cui sopra ("sotto soglia comunitaria") e pertanto non solo per le procedure espletate tramite MEPA come previsto dal precedente codice dei contratti pubblici;

- la preferenza introdotta per il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, reso obbligatorio in alcuni casi, nonché l'obbligo di motivazione per il ricorso al criterio del prezzo più basso;

- la progressiva sostituzione delle norme regolamentari e attuative del precedente codice di cui al d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. con provvedimenti di altra natura ed in particolare con linee guida emanate dall'Anac, non oltre il 31/12/2016, ferma restando l'immediata abrogazione di diverse parti dello stesso d.p.r., tra cui la parte IV relativa a forniture e servizi;

- il rafforzamento, in generale, del ruolo e dei poteri dell'Autorità anticorruzione e l'introduzione di nuovi obblighi e adempimenti per la trasparenza;

**Rilevato**, come sopra anzi detto, che le disposizioni del nuovo codice, nei termini ivi espressamente indicati, devono altresì coordinarsi con il restante quadro normativo nazionale e regionale, e in particolare, da ultimo, con i limiti all'esperienza di procedure autonome derivanti dalla l. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dai relativi provvedimenti attuativi;

**Dato atto** pertanto che in tale contesto è opportuno redigere un regolamento che fornisca un quadro di sintesi delle disposizioni applicabili e dei limiti nei quali incorre l'Asl relativamente all'autonomia negoziale e contrattuale per le forniture di beni e servizi;

**Considerato**, come sopra accennato, che l'esigenza di approvare un nuovo regolamento sorge soprattutto in considerazione che diversi aspetti, come la immediata abolizione delle procedure in economia che rappresentavano modalità consueta per le acquisizioni di minore importo, o le nuove disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, sono immediatamente operativi;

**Ritenuto** pertanto di riservare a successivi provvedimenti eventuali modifiche e integrazioni del qui proposto regolamento aziendale, scaturenti da eventuali future correzioni apportate a detto codice e/o dai provvedimenti attuativi Anac di cui sopra;

Tanto premesso

## **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29 luglio 2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate:

di approvare il nuovo regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel testo di 20 articoli risultante dall'allegato di n. 11 pagg. al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

di abrogare contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regolamento il precedente regolamento aziendale per gli acquisti in economia approvato con delibera D.G. n. 325/2012 e ss.mm.ii.;

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva spesa.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

**IL PROPONENTE**

Il Direttore Struttura Complessa  
Approvvigionamenti, Gestione Contratti  
e Funzioni Economiche  
(Dottoressa Francesca RATANO)

---

**PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione delle Risorse  
Economiche e Finanziarie  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

---


Il Direttore Amministrativo  
(Dottoressa Laura LODETTI)



Il Direttore Sanitario  
(Dottoressa M. Antonietta BANCHERO)



Il Direttore Generale  
(Dottor Andrea CONTI)



Estensore del presente provvedimento: Dott Marco Lugli

Delibera n. **984** del **17 NOV. 2016**

composta di n. 4 pagine e Allegato



---

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE  
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA  
PER LE ESIGENZE DELL'ASL 5 SPEZZINO**

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 4 – CASI PARTICOLARI
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 10.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 10.000,00 E € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
- ART. 10 – LETTERA DI INVITO
- ART. 11 – GARANZIE
- ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 15 – SUBAPPALTO
- ART. 16 – CODICE UNICO GARA
- ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC
- ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n.50 recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.” E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non già immediatamente abrogate, terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato d.lgs..

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso d.lgs..

Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato d.lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili dall'ASL alla luce di quanto disposto dagli artt. 37-38 del d.lgs. sopracitato, dalla l.r. 34/2012 ss.mm.ii. e dalla legge 208/2015 di cui infra.

Ai sensi dell'art. 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)”, premesso che trattasi di disposizioni attuative del previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e pertanto applicabili in via residuale e di compatibilità con le nuove disposizioni sopravvenute di cui al comma 1, il presente regolamento salvaguarda i profili organizzativi e contabili propri dell'ordinamento dell'Azienda Sanitaria Locale e pertanto prevale sulle disposizioni del citato regolamento regionale per quanto incompatibile.

Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove autorizzati in deroga ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm.ii. di cui infra, e comunque se e in quanto espletabili ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. sopra citato e della legge 208/2015, analogamente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)", sul medesimo prevalgono, ove difforni, le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente regolamento, in quanto applicabile.

Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale.

Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento.

Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

Gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro iva esclusa, comprese le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati dalla - Centrale Regionale d'acquisto, ai sensi della l.r. n. 34/2012 ss.mm.ii. e degli artt. 37-38 del d.lgs. di cui al comma 1, salve deroghe espresse all'effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questa ASL e fatto salvo il rilascio della qualificazione prevista dall'art. 38 del d.lgs. richiamato al comma 1 del presente articolo, nei limiti della medesima. In caso di mancata qualificazione l'Asl provvede, in alternativa al ricorso alla centrale di committenza regionale, mediante aggregazione con altre Aziende del SSR/SSN aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto eventualmente disposto in materia da Regione Liguria.

In forza dell'ultimo provvedimento regionale in materia (DGR 1584/2015) questa Asl come disposto dal medesimo ha richiesto eventuale autorizzazione in deroga all'espletamento di eventuali procedure autonome, ove assentito da CRA; in assenza di tale deroga tali procedure non sono espletabili, fatto salvo quanto sopra evidenziato ai precedenti commi.

In base alle disposizioni della precitata l. 208/2015 "legge di stabilità 2016" per le tipologie di beni e servizi ivi previsti è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, anche se autorizzata/autorizzabile in deroga da CRA, il ricorso a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.

L'acquisizione di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori, anche di altre regioni, è soggetta a specifica autorizzazione dell'organo di vertice dell'Asl e a comunicazione alle autorità competenti indicate dalla stessa "legge di stabilità".

Restano viceversa in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:

- verifica fabbisogni e statistiche consumi;
- rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
- attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;

- assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
- procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
- emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;
- gestione dei servizi interni a conduzione diretta;
- controllo amministrativo servizi in appalto.

L'Asl inoltre provvede, per quanto esperibili nell'ambito della propria competenza residuale, a tutte le azioni di "spending review" previste dai provvedimenti normativi sopra citati.

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro iva esclusa, o eventualmente superiore, è espletata dalla S.C. Approvvigionamenti, Gestione contratti e Funzioni Economiche, ad eccezione delle forniture specifiche della S.C. Gestione Tecnica e della S. C. Ingegneria Clinica e della S.c. Sistemi Informativi, che assumono pertanto la responsabilità del procedimento per quanto di rispettiva competenza

## **ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro iva esclusa, o eventualmente superiore, è espletata dalla S.C. Approvvigionamenti, Gestione Contratti e Funzioni Economiche;

Per ogni singola procedura di acquisizione, nel primo atto relativo alla stessa (delibera a contrarre), verrà nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura verrà affidata nel provvedimento di aggiudicazione e di regola il direttore dell'Esecuzione coinciderà con il Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva il caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, CRA o SUAR, tenendo conto che in tale caso il RUP in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura verrà individuata dalla Direzione Generale.

## **ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 209.000,00 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse, laddove di importo superiore a 40.000 euro, indicati dagli artt. 37-38 del d.lgs. citato nell'art. 1, comma 1, dalla l. 208/2015, nonché dalla l.r. 34/2012 ss.mm.ii..



E' vietato l'artificioso scorporo delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

#### **ART. 4 – CASI PARTICOLARI**

Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del d.l. 66/2014 ss.mm.ii. e dal d.l. 78/2015 ss.mm.ii..

#### **ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

- a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi pubblicati sul sito internet dell'ASL, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
- b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo;
- c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.

La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;

- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni espone nelle convenzioni stipulate da ARS-CRA, dalla SUAR o da Consip, laddove più favorevoli.

## **ART. 6 – DETERMINA A CONTRARRE**

La procedura di acquisto, quale che sia il valore, tranne nei casi di urgenza non imputabili a ritardi della Stazione Appaltante, prende l'avvio con la delibera a contrarre di tipo programmatico nella quale verrà indicata la procedura che sarà espletata in aderenza ai principi di imparzialità, parità di trattamento trasparenza; vengono definiti nella delibera a contrarre:

- L'esigenza che l'Azienda intende soddisfare
- Le caratteristiche minime dei beni e servizi che intendono conseguire
- I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- L'importo massimo dell'affidamento

## **ART. 7 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 10.000,00 (IVA ESCLUSA)**

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 10.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla S.C. competente per materia come sopra individuata all'art. 1.

L'acquisizione è consentita con affidamento diretto motivato da parte del Responsabile della struttura deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

Il Responsabile della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento

## **ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE DA 10.000 FINO A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)**

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti fino a € 40.000,00 (IVA esclusa) è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più fornitori, in base ad una valutazione tecnico-economica, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore.

Il Responsabile della Struttura competente per tipologia di bene/servizio ai sensi dell'art. 2 acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il/i fornitore/i selezionato/i, non esclusi in sede di valutazione tecnico/qualitativa.

Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, in via elettronica, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.

## **ART. 9 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)**

L'acquisizione di beni e servizi oltre € 40.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando i contenuti della lettera d'invito, il numero e le ditte da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dal Servizio competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, preferenzialmente tramite MEPA e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

Fatte salve le procedure espletate su MEPA, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, esemplificativamente, la ricezione di una sola offerta, non pubblica, ad opera del Responsabile della S.C. del responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti dell'ASL in qualità di testimoni.

Le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da apposita Commissione tecnica in possesso di specifiche competenze, nominata con nota del Responsabile della S.C. procedente.

Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in adempimenti meramente amministrativi l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione tecnica giudicatrice.

Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l'ASL con il fornitore selezionato.

Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Struttura competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

## **ART. 10 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI**

L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

Le procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento sono divulgate preventivamente tramite il sito internet dell'Asl (pubblicazione delibera a contrarre) allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. Per le apparecchiature elettromedicali darà data trasparenza con la pubblicazione della deliberazione di programmazione del piano aziendale annuale sulla priorità delle tecnologie.

## **ART. 11 – LETTERA DI INVITO**

La lettera d'invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione;
- d) termini di pagamento;

- e) termini e modalità di consegna;
- f) eventuali garanzie richieste;
- g) eventuali costi di manutenzione;
- h) eventuali penalità;
- i) casi di grave inadempimento;
- j) importo a base della richiesta di offerta;
- k) criterio di aggiudicazione;
- l) richiesta di attestazione che la ditta si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente.

## **ART. 12 – GARANZIE**

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

## **ART. 13 – QUINTO D'OBBLIGO**

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

## **ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o eventualmente a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle Strutture competenti

Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul ddt o sulla copia della fattura e trasmesso al responsabile del procedimento per la liquidazione della fattura medesima.

Le operazioni di verifica/collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla S.C. che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

L'ASL provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

## **ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI**

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga o in caso di delibera ponte nelle more di aggiudicazione dei soggetti aggregatori. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Asl.

Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti possono eventualmente stipulare un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

## **ART. 16 – SUBAPPALTO**

L'ASL non consente all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

## **ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG)**

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la S.C. procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

## **ART. 18 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

La S.C. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

## **ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC**

La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

## **ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASL e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'ASL medesima ([www.asl5.liguria.it](http://www.asl5.liguria.it)) -.

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

E' abrogato il precedente regolamento in essere.

Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.

I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.

\*\*\*\*\*